

DL 29/2012 di modifica del decreto "liberalizzazioni": all'esame del Senato

28 Marzo 2012

è stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Attività Produttive del Senato il disegno di legge di conversione del Decreto legge 29/2012 recante "Integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", ([DDL 3221/S](#) -Relatori Sen. Simona Vicari del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Filippo Bubbico del Gruppo parlamentare PD).

Tra le principali misure previste:

Limiti alla nullità delle clausole bancarie

Viene modificato l'articolo 27-bis del decreto-legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, che

sancisce la nullità di tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonché del loro utilizzo, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

Al riguardo, la nullità viene **limitata alle sole clausole che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**, adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 385/1993.

Costituzione Osservatorio sull'erogazione del credito alle imprese

Viene prevista la costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Osservatorio **sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese**, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e **sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese**.

Per quanto concerne la composizione dell'Osservatorio, viene previsto che allo stesso partecipino: due rappresentanti del predetto Ministero, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Possono, inoltre, essere **invitate a intervenire**, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e **le associazioni delle imprese e di categoria**.

Per quanto concerne l'attività, l'Osservatorio **può chiedere** alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le **informazioni** necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Lo

stesso si attiva d'ufficio o **su segnalazione delle imprese** che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca. Le banche, da parte loro, sono **tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni** per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato. L'Osservatorio, inoltre, promuove - sentita l'Associazione bancaria italiana - la **formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento** alle imprese.